

Avv. Giuseppe Bonsegna
Patrocinante in Cassazione

Avv. Michele Bonsegna
Avv. Giulia Bonsegna

Avv. Daniela Lezzi
Avv. Tatiana Rollo
Avv. Alessandro Bonarrigo

IL NUOVO REATO DI AUTORICICLAGGIO E LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI *EXD.* LGS. 231/2001

Relazione a cura dell'Avv. Michele Bonsegna

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014, la legge 186/2014, contenente disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale ed in materia di autoriciclaggio.

In particolare, con l'articolo 3 della norma sono state introdotte diverse modifiche al codice penale: per iniziare, i comma 1 e 2 hanno inasprito le pene per i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. In entrambi i casi la multa è stata aumentata ed è passata, nel minimo, da 1.032,00 a 5.000,00 euro e, nel massimo, da 15.493,00 a 25.000,00 euro.

1.- Ma la modifica più rilevante è l'introduzione nel nostro ordinamento del reato di **autoriciclaggio**, con l'inserimento nel codice penale dell'articolo **648-ter.1**¹.

Il primo comma, come accennato, la norma prevede la reclusione da due a otto anni e la multa da 5.000,00 a 25.000,00 euro per chiunque, avendo commesso o

¹ Articolo 648 *ter.1* c.p.: [1] Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

[2] Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[3] Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

[4] Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

[5] La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

[6] La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

[7] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [*“Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”*].

concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Detta pena si applica anche quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso) o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di stampo mafioso.

Vi è una differenziazione di pena (da uno a quattro anni), invece, nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo – “meno grave” – che è punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La particolarità della norma, a dir poco “avveniristica”, però, sta nel fatto che non è punibile la condotta posta in essere da chi ha operato per creare una utilità in denaro destinata al mero godimento personale² e non al riutilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Il legislatore ha poi inserito una circostanza aggravante (quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale) e una attenuante (per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto).

Di fondamentale rilievo – per tutte le possibili ripercussioni già in sede di indagine preliminare – è la previsione del citato articolo 3, comma 4, che prevede la confisca del profitto del reato di autoriciclaggio.

Ma vi è di più.

2.- La suddetta nuova norma imperativa – che, in sintesi, punisce chi, nell'esercizio di un'attività di natura economica (non di natura personale), effettua il reimpiego dei proventi illeciti al fine di ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa – pone anche a carico delle società, nel cui interesse e

² Dunque, secondo la norma in esame “il piacere individuale” costituirebbe “il bene sociale e individuale più alto nonché il fondamento della vita morale, almeno nell’ottica di questa disposizione e l’attività produttiva merita discredito, riprovazione e conseguente punizione. Certo, anche il piacere individuale e il consumismo contribuiscono indirettamente alla crescita economica⁴: può darsi che l’attento legislatore abbia pensato a questo risvolto. Il messaggio è sociologicamente interessante e rivelatore della scala di valori insita nella fattispecie. Ma i risvolti possono essere inquietanti” (citazione tratta dall’articolo del Prof. Avv. Filippo Sgubbi pubblicato sulla rivista Diritto Penale Contemporaneo il 10.12.2014: “Il nuovo delitto di “autoriciclaggio”: una fonte inesauribile di “effetti perversi” dell’azione legislativa”).

vantaggio è stato commesso il reato presupposto, la **responsabilità per “colpa da organizzazione”**, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001.

Infatti, proprio il comma 5 dell'articolo 3 ha modificato il contenuto dell'articolo 25 *octies* del decreto 231, introducendo l'applicazione per l'ente di una sanzione pecuniaria, da 50.000,00 a 1.500.000,00 euro, in caso di commissione del reato di autoriciclaggio da parte di soggetti apicali o sottoposti, che hanno agito nell'interesse e vantaggio dell'ente stesso.

Le società, però, potranno dimostrare la propria estraneità dal reato ed essere esonerate dalla responsabilità di cui al punto 2, se dimostreranno che il reato commesso è stato posto in essere da un soggetto (apicale o sottoposto che sia) che ha eluso fraudolentemente le disposizioni presenti nel modello organizzativo gestionale, adottato, implementato ed efficacemente controllato – ai sensi dell'articolo 6³ del D. Lgs. 231/2001 – prima della commissione del reato.

In caso contrario – in assenza del modello organizzativo in questione – la società, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 1.500.000,00 euro, rischierà di subire, già dalla fase delle indagini, anche l'applicazione di una delle misure interdittive previste dall'articolo 9 del decreto 231⁴.

³ Articolo 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

[1] Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

[2] In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

[3] I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

[4] Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

[5] È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

⁴ Articolo 9 D. Lgs. 231/2001. Sanzioni amministrative. 1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Di fatto, in attesa di meglio definire i contorni e la concreta applicazione del reato dell'**autoriciclaggio** – che potrà ricomprendere la commissione, tra i tanti, anche dei reati tributari⁵ (solo quelli, però, che ostacolano concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro) – le persone fisiche e, soprattutto, quelle giuridiche sono chiamate a porre adeguata e minuziosa attenzione al proprio *modus operandi* al fine di evitare il coinvolgimento nella ipotesi criminosa, sino ad oggi per nulla considerata, della fattispecie di quella in esame.

Lecce, 04.01.2015.



⁵ “Per chi commette un reato tributario, la possibilità di cadere nell'autoriciclaggio è abbastanza elevata: verosimilmente chi evade cerca poi di occultare o reimpiegare il denaro oggetto dell'evasione. Ne consegue che con la condotta illecita integrante il delitto tributario, si potrebbe di fatto consumare anche l'autoriciclaggio. Peraltro, la Cassazione (sezione III penale 43881/2014) ha chiarito che integra il reato di riciclaggio sia qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, sia il mero trasferimento di denaro di provenienza illecita da un conto bancario a un altro diversamente intestato. E ancora (sentenza 546/2011), che il riciclaggio è integrato anche nel caso in cui venga depositato in banca denaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell'avvenuto deposito il denaro viene automaticamente sostituito. In sostanza, secondo la Suprema Corte, non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni, essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata. Il contribuente che non dichiara le somme incassate per importi idonei a configurare la dichiarazione infedele o la dichiarazione fraudolenta, certamente dovrà poi trasferire le somme e quindi il rischio di commettere anche l'autoriciclaggio è elevato” (da Il Sole 24 Ore del 02.01.2015, articolo a cura di Laura Ambrosi e Antonio Iorio).